

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre il dott. **Simone Esposito** nato a Napoli il 04.02.1992, (c.f. SPSSMN92B04F839M), rapp.to e difeso, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con lui elett.te dom.to presso l'indirizzo pec *avvocato.ferretti@pec.it*, nonché in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081/663383

Contro

Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.;

Giunta Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico a 416 posti di categoria C, posizione economica C1 in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti di:

Eugenio Mucio domiciliata presso l'indirizzo PEC eumucio@pec.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

- a) della valutazione negativa pari a 19.75 punti – comunicata in data 15 aprile 2021 – della prova scritta del ricorrente relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania;
- b) per quanto di ragione dell'Avviso di approvazione esiti provvisori prove scritte e accesso agli elaborati individuali del concorso sub. a), pubblicato sul sito della Regione Campania in data 15/04/2021;
- c) per quanto di ragione dei quesiti nn. 18 – 23 – 24 – 59 della batteria di quesiti identificata dal codice personale 285625 somministrata al ricorrente nel corso della prova scritta del 7/10/2020 del concorso sub. a);
- d) degli esiti definitivi delle prove scritte del concorso sub. a) pubblicati sul sito dell'Amministrazione in data 14/06/2021 laddove assegna al ricorrente il punteggio, rettificato, pari a 20,40 insufficiente per il superamento della prova;
- e) del calendario delle prove orali pubblicato sul sito dell'Amministrazione in data

14/06/2021 nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania.

Nello specifico, i 416 posti venivano suddivisi per i seguenti profili:

- n. 316 posti di “Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego” (codice C-IPC), di cui n. 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- n. 100 posti di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST), di cui n. 20 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

Il dott. Esposito concorreva per il ruolo di “Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego”.

Lo svolgimento del concorso prevedeva l'espletamento di tre prove, oltre che di una fase di valutazione titoli, nel dettaglio:

- una prova preselettiva consistente in un test composto da quesiti a risposta multipla (**successivamente soppressa a seguito di modifica del bando da parte dell'Ente**);
- una prova scritta (fino a 30 punti attribuibili con **sufficienza fissata a 21/30**) volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella somministrazione di una batteria, **diversa per ogni candidato**, di 60 quesiti a risposta multipla;
- una prova orale (fino a 30 punti attribuibili con sufficienza fissata a 21/30);
- fase di valutazione dei titoli preliminare alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito (fino a 20 punti attribuibili).

Rispetto alla prova scritta è opportuno precisare anche **le modalità previste dal bando per l'attribuzione dei punteggi per ciascuna risposta:**

- per ogni risposta esatta veniva prevista l'attribuzione di un punteggio positivo di 0,50 punti;
- per ogni risposta errata veniva prevista l'attribuzione di un punteggio negativo di 0,15 punti;
- per le risposte omesse non veniva prevista l'attribuzione di punteggio;

In data 07/10/2020, il ricorrente sosteneva la prova scritta nel corso della quale gli veniva somministrata la batteria di quesiti identificata con il **codice personale 285625.**

In data 15/04/2021, l'Amministrazione, dopo aver proceduto con le operazioni di "riconciliazione" delle prove con le identità dei singoli candidati, comunicava ai partecipanti, compreso il ricorrente, l'esito della prova scritta ed il relativo punteggio, rendendo visionabile sul profilo personale anche l'elaborato.

Sicché, il dott. Esposito veniva a conoscenza del punteggio conseguito pari a **19,75**, che per soli 1,25 punti non gli consentiva il superamento della prova (sufficienza fissata a 21) e, quindi, di accedere alla prova orale del concorso in parola.

È opportuno fin da subito precisare che l'esclusione del dott. Esposito dalla procedura selettiva è diretta conseguenza del tenore di 4 quesiti, precisamente i quesiti nn. 18 – 23 – 24 – 59 del test somministrato al ricorrente.

Ebbene, tali quesiti non rispecchiano i criteri di legittimità previsti dalla giurisprudenza amministrativa.

Infatti, alcuni di questi rispettano il criterio dell'univocità della risposta esatta mentre, per altri, la formulazione è errata o il quesito non rispetta il limite oggettivo delle materie oggetto di prova previste dal bando.

In data 14/06/2021, la Regione provvedeva alla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta e del calendario della prova orale.

Ebbene, **in via definitiva veniva assegnato al ricorrente il nuovo punteggio, rettificato, pari a 20,40 di soli 0,60 punti inferiore alla sufficienza minima**

fissata a 21 punti.

In altre parole la Regione, riconoscendo la presenza di quesiti ambigui nel questionario somministrato al ricorrente **provvedeva alla rettifica del punteggio che da 19,75 veniva aumentato a 20,40**, senza però indicare quali quesiti fossero stati oggetto di autotutela.

Il punteggio assegnato alla prova scritta del ricorrente, risultando in ogni caso insufficiente per il superamento della prova scritta, è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi del ricorrente, sicché il giudizio è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI UNIVOCITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione definitiva di insufficienza (20,40/30) assegnata alla prova scritta (**contraddistinta dal codice personale 285625**) del ricorrente, **di soli 0,60 punti al di sotto della soglia di sufficienza (21)**, è diretta conseguenza della formulazione di alcuni dei quesiti somministrati al test che risultano ambigui/erronei, recano più di una risposta corretta o riguardano materie non ricomprese fra quelle oggetto di prova indicate nel bando.

Nel dettaglio, i quesiti in questione sono quelli contraddistinti dai numeri 18 – 23 – 24 – 59 del test somministrato al ricorrente.

Ia. Il quesito n. 18 (domanda n. 816 della banca dati) recita:

Il D.lgs n. 165/2001 elenca le funzioni e le attività attribuite agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti. La richiesta diretta di pareri agli organi

consultivi dell'amministrazione spetta:

A: Ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale.

B: Ai dirigenti.

C: All'organo di indirizzo politico-amministrativo.

RISPOSTA ESATTA: A

RISPOSTA CANDIDATO: C

Orbene, il quesito n. 18 chiede al candidato di individuare a chi è attribuito dal D. Lgs. 165/2001 il potere di richiesta diretta di pareri agli organi consultivi della P.A.

Il dott. Esposito ha indicato quale risposta esatta **la lett. C** ossia gli organi di indirizzo politico-amministrativo, mentre il questionario individuava quale risposta corretta la lett. A (dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale).

Ebbene, la risposta data dal ricorrente **non può ritenersi errata** e, pertanto, il quesito **non reca una risposta esatta univoca** ed è, quindi, da ritenersi illegittimo.

A tal proposito risulta necessario individuare la normativa di riferimento, nello specifico **gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001** che rispettivamente regolano funzioni e responsabilità degli organi di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

L'art. 4 stabilisce che:

“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

[...]

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

[...]”.

L'art. 16 del menzionato D.lgs, recita:

“I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: [...]

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
[...].”

Innanzitutto, da una lettura accurata della normativa si deduce come l'art. 4, comma 1°, lett. f), del D. Lgs. n. 165/2001, attribuisca in via esclusiva agli organi di indirizzo politico-amministrativo la possibilità di richiedere pareri alle autorità indipendenti ed al Consiglio di Stato.

La funzione consultiva del Consiglio di Stato è espressamente prevista dall'art. 100 Cost. e, tale funzione, è altresì attribuita dalla legge alle autorità indipendenti che da organi esterni svolgono anche attività consultiva: entrambi, cioè, rientrano senza dubbio nella categoria degli *organi consultivi della amministrazione*.

Sicché, già dalla lettura della lett. f) della norma in parola, non può dirsi errata la risposta scelta dal dott. Esposito, in quanto gli organi di indirizzo politico-amministrativo, a mente di legge, hanno il potere di richiedere pareri ad organi consultivi.

Inoltre, la lett. g) dell'art. 4 conferisce agli organi di indirizzo la competenza per adottare *gli altri atti indicati dal presente decreto*, tra questi sono inclusi anche quelli previsti dall'art. 16 e, per quanto di interesse, la competenza prevista dalla lett. g) di tale articolo.

È opportuno precisare che il quesito n. 18 si riferisce in maniera generica al D. Lgs. 165/2001 **senza specificare un articolo di riferimento**, sicché il candidato, nel dare la risposta, poteva tener conto del decreto legislativo **nella sua interezza**, non essendo vincolato – dal tenore del quesito – ad una singola disposizione.

Ne consegue che, da una lettura combinata dei due articoli (il 4 ed il 16 del D. Lgs. 165/2001), la facoltà di richiedere pareri agli organi consultivi della amministrazione è sicuramente attribuita – in via esclusiva – agli organi di indirizzo politico-amministrativo per quanto concerne le richieste indirizzate al

Consiglio di Stato e alle autorità indipendenti ed è, altresì, facoltà degli organi di indirizzo richiedere pareri anche agli altri organi consultivi della P.A. in forza della previsione di chiusura di cui alla lett. g) dell'art. 4. che conferisce loro la possibilità di adottare tutti *gli altri atti indicati dal presente decreto*.

Pertanto, la risposta fornita dal ricorrente non può essere ritenuta errata poiché, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 agli organi di indirizzo politico-amministrativo è attribuita la competenza di richiedere pareri anche diretti agli organi consultivi dell'amministrazione.

La domanda è, quindi, affetta da ambiguità, **in quanto reca più di una risposta presumibilmente corretta** (sia la A che la C), risultando, pertanto, fuorviante ed in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i quesiti a risposta multipla di un concorso pubblico devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

In merito, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell'affermare che: *“la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (Cfr. Consiglio di Stato , sez. II, 05/10/2020, n. 5820)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Ed ancora: *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n.*

2035)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Orbene, al ricorrente spetta, quindi, il riconoscimento della validità della risposta data e l’attribuzione del relativo punteggio **pari a + 0,50 per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.**

Ib. Altresì, è errato il **quesito n. 23** (domanda n. 1370 della banca dati) del test somministrato al dott. Esposito, che recita:

*In base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 5, comma 3, **per l’esercizio di una delle attività specifiche del contratto di somministrazione indicate alle lettere da A ad H del comma 3, art. 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** [...] è richiesta a decorrere dal terzo anno solare, tra l’altro, la disposizione di una fideiussione:*

A: non inferiore a 600.000 euro.

B: non inferiore a 200.000 euro.

C: non inferiore a 900.000 euro.

RISPOSTA ESATTA: B

RISPOSTA CANDIDATO: (nessuna)

Il riportato quesito è proposto in maniera errata in quanto, per poter individuare la risposta corretta, il candidato deve fare riferimento al contenuto di una disposizione normativa **abrogata** nel 2015, precisamente **l’art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, abrogato dal D. Lgs. n. 81/2015.**

Nel formulare il quesito, l’Amministrazione si è sostanzialmente limitata a riportare parzialmente il testo dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003, senza in alcun modo verificare se i riferimenti normativi ivi richiamati fossero attualmente vigenti.

Infatti, il comma 3 dell’art. 5 in parola, recita:

“Per l’esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: [...].”

La formulazione del quesito presuppone che, per poter fornire la risposta corretta, il candidato sia a conoscenza delle attività di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell’art. 20, ebbene tale elenco risulta abrogato ormai dal 2015.

Il tenore del quesito, quindi, non consente di eseguire un corretto ragionamento logico-giuridico, poiché prende come riferimenti norme non più vigenti che, pertanto, si devono ritenere al di fuori delle materie oggetto di prova.

Sul punto, preme richiamare una recente sentenza di codesto on.le TAR che si è espresso come segue: *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.*

Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Invero, la somministrazione del menzionato quesito al ricorrente determina anche un'evidente violazione della *par condicio* concorsuale, poiché ad ogni candidato è stata proposta una differente batteria di quesiti, ciò comporta che solo al dott. Esposito è stato sottoposto il suddetto quesito, subendone le inevitabili conseguenze negative.

Da ciò deriva che il quesito n. 23, del test del ricorrente, vista la sua errata ed incompleta formulazione, debba essere ritenuto illegittimo e, pertanto, **debba dar vita all'attribuzione dei 0,50 punti che, ingiustamente, il ricorrente non ha potuto conseguire.**

Ic. Ulteriormente, si evidenzia anche la completa erroneità della risposta individuata come esatta dall'Amministrazione per **il quesito n. 24** (domanda n. 1473 della banca dati) della prova del ricorrente, che recita:

In base alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 19, comma 4, quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di disoccupazione (comma 3) è cumulabile con la retribuzione?

A: No

B: Si, ma fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

C: Si, sempre.

RISPOSTA ESATTA: B

RISPOSTA CANDIDATO: A

Orbene, in tal caso la risposta indicata dall'Amministrazione come esatta (la B) è evidentemente errata, mentre **la risposta esatta era proprio la A, ossia quella selezionata dal dott. Esposito.**

A prova di ciò è sufficiente richiamare il dettato normativo di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 56/1987 richiamato nel quesito in parola:

*“Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 **non** è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima”.*

Ferma la formulazione sicuramente non chiara del succitato testo normativo che ha determinato diverse problematiche applicative, resta, però, evidente che, secondo un'interpretazione letterale della norma, questa **nega** la cumulabilità dell'indennità di disoccupazione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

Sicché, la risposta corretta al quesito n. 24 era la A (indicata dal ricorrente) e non la B erroneamente indicata dall'Amministrazione come risposta esatta.

Ad ogni buon conto, la poca chiarezza che contraddistingue l'articolo in parola non consente al candidato di poter desumere con univocità la risposta “oggettivamente” esatta, tali difficoltà interpretative ostano alla corretta soluzione del quesito e non possono che condurre ad un giudizio di irragionevolezza dello stesso.

Nei seguenti termini si è espresso il G.A.: *“Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente **l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua***

stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Anche in tal caso, quindi, al dott. Esposito spetta il riconoscimento della validità della risposta data e l'attribuzione del relativo punteggio **pari a + 0,50 per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.**

In conclusione, al ricorrente, a causa dell'ambiguità/erroneità dei menzionati quesiti, **sono stati illegittimamente sottratti 1,80 punti** che gli avrebbero consentito di superare la prova scritta con ampio margine e di accedere alla fase orale del concorso CPI Regione Campania, **essendo egli stato escluso per soli 0,60 punti.**

II. STESSA CENSURA SUB I) SOTTO DIVERSO PROFILO.

Ferma la censura che precede, **il cui accoglimento, anche solo parziale, consentirebbe al dott. Esposito di poter proseguire il percorso concorsuale intrapreso,** tra i quesiti somministrati al ricorrente ne risulta almeno una – la n. 59 – che non attiene alle materie oggetto di prova individuate dall'art. 7 del Bando di concorso per il profilo di “Istruttore Policy regionali – Centri per l'impiego”. Infatti, tra le altre materie oggetto del test a risposta multipla, l'art. 7 del Bando per il suddetto individua anche “Elementi di teoria e tecniche della comunicazione pubblica”, richiedendo in merito ai candidati una conoscenza **non specialistica,** a differenza degli altri argomenti per cui l'Amministrazione ha dettagliato i temi di riferimento.

A tal proposito il **quesito n. 59** (domanda n. 2728 della banca dati) si pone al di fuori del limite oggettivo costituito dal programma di esame, poiché, per la sua corretta risoluzione, richiede al candidato competenze specifiche in materia di tecniche di giornalismo e scrittura; infatti, il quesito così recita:

Come si chiama il modello schematico delle pagine previste per un giornale o per un libro, comprensivo degli spazi destinati alla eventuale pubblicità?

A: Timone.

B: Tamburino.

C: Velina.

RISPOSTA ESATTA: A

RISPOSTA CANDIDATO: C

Innanzitutto, sfugge il nesso di pertinenza tra l'oggetto del quesito e le funzioni di competenza del profilo professionale messo a bando, nel senso che non si comprende la ragione per la quale, per la verifica del grado di professionalità minimo per ricoprire il ruolo di Istruttore Policy nei CPI, il candidato debba essere a conoscenza della nozione richiesta dal quesito; ciò anche in considerazione delle funzioni di competenza dell'istruttore, ossia la raccolta e la gestione delle informazioni per l'analisi e il monitoraggio delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, ambiti di competenza particolarmente lontani dalle tecniche di scrittura e giornalismo.

Il quesito n. 59, oltre ad essere inconferente rispetto al profilo lavorativo bandito, si pone comunque al di là dei limiti oggettivi delle materie oggetto di esame.

A tal proposito si deposita il piano studi dell'insegnamento "Teorie e Tecniche della Comunicazione Pubblica" (**Cfr. doc. 8**) ricompreso nel corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa presso la prestigiosa Università di Bologna "Alma Mater Studiorum".

Ebbene, da una lettura accurata degli argomenti oggetto del suddetto insegnamento è possibile ravvisare come non siano assolutamente previste lezioni sui modelli schematici di pagine di giornali o libri, né tali argomenti vengono ricompresi nel piano di studi.

Trattasi, infatti, di aspetti riguardanti le attività pratiche di stesura di un giornale o di un libro e che, quindi, nulla hanno a che fare con l'insegnamento in parola che, invece, si sofferma più sugli aspetti teorici delle tecniche di comunicazione e che sugli aspetti legati alle tecniche di redazione.

A tal proposito occorre precisare che la giurisprudenza ha chiarito più volte che: *"la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure*

concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; [...]” (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II sent. n. 4649/2020; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3060/2015).

Ne consegue che, anche in tal caso, al ricorrente spettano **+ 0,50 punti per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.**

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso, ribadendo che il dott. Esposito risulta escluso dalla procedura **per soli 0,40 punti** e che, pertanto, anche solo l'accoglimento parziale, con l'accertamento dell'ambiguità/illegittimità di uno dei quattro quesiti contestati, consentirebbe al ricorrente di accedere alla successiva fase concorsuale dalla quale rischia di essere ingiustamente escluso.

In riferimento al *periculum in mora*, si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà al ricorrente dall'esclusione dal concorso e dalla prova orale il cui inizio è calendarizzato **per il 5 luglio 2021 ed al cui esito seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito ed il conseguente scioglimento della Commissione Esaminatrice.**

In ragione di ciò si chiede di disporre **l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali già calendarizzate,** anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi. Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Inoltre, si evidenzia che su questioni assimilabili alla presente vi è una rilevante

giurisprudenza che valuta come indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il *periculum in mora* connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso bandito dalla Regione Campania per la copertura a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Regione Campania.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego.

Napoli, 14/06/2021

Avv. Riccardo Ferretti